



Decreto Dirigenziale n. 62 del 11/04/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

CONFERENZA DI SERVIZI ART.14 LEGGE 241/1990 S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE S. ELIA NEL COMUNE DI GESUALDO. P.S.R. 2007 - 2013 - MISURA 226 AZIONE E. (PRAT. G.C. N.1809). RICHIEDENTE: COMUNE DI GESUALDO (AV). AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART.93 DEL R.D. N.523 DEL 25/07/1904.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO che:

- il Comune di Gesualdo (AV), in data 04/03/2011, con nota prot.1739, ha indetto per il giorno 21/03/2011 apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., per acquisire i pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni degli Enti interessati territorialmente sul progetto definitivo "Lavori di sistemazione idraulica - forestale del vallone S.Elia;"
- questo Settore, con nota prot.213910 del 16/03/2011, nelle more della formalizzazione del presente atto, ha anticipato il proprio parere favorevole con prescrizioni.

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. RI.0424 del 23/03/2011, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che il progetto dei lavori in oggetto consiste sostanzialmente nella realizzazione di :
 - gabbionate spondali come opere di sostegno e protezione longitudinale per una lunghezza complessiva di circa 377,97 ml da realizzarsi su entrambe le sponde (tav."P 02");
- che l'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli, con nota prot. n. 2011/3430/FCAM/BD del 14/03/2011, per i soli fini dominicali ha espresso parere favorevole con prescrizioni

CONSIDERATO che:

- la natura demaniale del vallone S. Elia, configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- le sezioni idrauliche di progetto risultano verificate per lo smaltimento della massima piena prevista con tempo di ritorno pari a 100 anni con franco di sicurezza $\geq 1,00$ mt ;
- non viene presentata certificazione antimafia in quanto il Comune di Gesualdo, è un Ente Pubblico – art. 7 c.8 della legge n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i..

RITENUTO che:

- la tipologia dei lavori previsti non trova impedimento nelle norme del R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- i lavori di sistemazione del vallone S. Elia contribuiscono alla mitigazione del rischio idraulico nel tratto interessato;
- non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sul vallone S. Elia;

VISTO:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- la L.R. 25/10/1978 n. 47;
- la Legge 07/08/1990 n.241;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- la Legge 15/03/1997 n. 59;
- i DD.lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96;
- la Circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore regionale al Personale;
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- il D.lgs. 22/01/2004, n.42 e s.m.i.;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- l'art.4 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 5 del 15/03/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare il Comune di Gesualdo, C.F. 81001430644, di seguito definito anche Concessionario, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, per i soli fini idraulici:

alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale del vallone S. Elia, ricadente in catasto terreni sul foglio n. 4 del comune di Gesualdo, consistenti sostanzialmente in:

- gabbionate spondali come opere di sostegno e protezione longitudinale per una lunghezza complessiva di circa 377,97 ml da realizzarsi su entrambe le sponde (tav."P 02");

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) la presente autorizzazione è limitata alle opere ricadenti nell'area demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica;
- b) le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali, esaminati da questo Settore. Eventuali opere di variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione di questo Settore;
- c) la fondazione della sistemazione spondale in gabbioni metallici realizzata con massi ciclopici, deve essere ammorsata, lato versante, per almeno mt 1,50 oltre il filo della gabbionata e deve avere una risega di almeno mt. 0,50 lato alveo, su cui attestare la 1ª fila dei gabbioni in elevazione (cfr. Tav. P 03- Sezione);
- d) occorre realizzare delle corde di fondo a monte, a valle ed ogni 30 ml della sistemazione spondale, aventi una larghezza di mt. 1,00 fondate a mt - 1,00 dal fondo alveo ed ammorsate per almeno mt. 2,00 nelle sponde;
- e) le opere di difesa spondale previste e le corde di fondo, dovranno essere raccordate secondo il profilo delle scarpate di monte e di valle dei tratti interessati, idoneamente ammorsate nelle sponde senza creare pregiudizio al deflusso delle acque, al fine di scongiurare eventuali fenomeni di erosione e dissesti spondali e dovranno essere idoneamente fondate al fine di evitare eventuali scalzamenti ed aggiramenti;
- f) non sono consentiti attraversamenti a guado e dove presenti devono essere eliminati con ripristino delle sponde del vallone S. Elia, conformandole con quelle di monte e di valle, assicurando il ripristino della piena funzionalità idraulica;
- g) nell'ambito del tirante idrico della massima piena non dovranno essere impiantate essenze vegetative, considerato che le stesse creano turbativa idraulica e non garantiscono il mantenimento della sezione di deflusso calcolata;
- h) le opere dovranno essere eseguite entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del presente Decreto, con l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla stessa;
- i) non è consentito l'utilizzo e l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie come riempimento delle gabbionate metalliche, corde di fondo, briglie e diverso loro utilizzo senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi della D.G.R.C. n. 1633 del 30/10/2009;
- j) il Comune di Gesualdo, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art.2 della L.R. 07/01/1983, n. 9 come modificato dall'art.10 della L.R. n.19 del 28/12/2009 e s.m.i.;
- k) a lavori ultimati il Comune di Gesualdo, dovrà trasmettere il certificato di collaudo tecnico delle opere realizzate;
- l) durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere il Concessionario, o suo delegato, è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque, anche in caso di piena;
- m) il Comune di Gesualdo, o suo delegato, dovrà altresì vigilare affinché, nel caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che,

temporaneamente stazionanti nell'area del cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;

- n) le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa del Comune di Gesualdo, che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- o) il Comune di Gesualdo è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto interessato dagli interventi. L'accesso in alveo, per l'effettuazione degli interventi di manutenzione, deve essere sempre preventivamente autorizzato da questo Settore del Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. Il Comune è altresì tenuto a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
- p) l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- q) vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, delle servitù prediali e demaniali e il presente nulla osta non esclude il Comune di Gesualdo dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie;
- r) laddove il progetto di sistemazione idraulica determina variazioni della proprietà demaniale occorre prevedere un piano di esproprio nonché l'attivazione della procedura di demanializzazione o sdemanializzazione delle aree interessate presso l'Agenzia del Demanio – Filiale della Campania - Napoli, preventivamente all'esecuzione delle opere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C. ;
- b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - al Comune di Gesualdo per l'acquisizione agli atti della Conferenza di Servizi;
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania- Napoli.

Il Dirigente
dr. geol. Giuseppe Travia